



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PISA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Eleonora Polidori  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1423/2010** promossa da:

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), con il  
patrocinio dell'avv. FOGGIA ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA  
DELLA SCUOLA 1 56127 PISA, presso il difensore avv. FOGGIA ALBERTO

PARTE ATTRICE

contro

**BANCA** \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_),  
con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_, elettivamente  
domiciliato in \_\_\_\_\_ presso il difensore avv. \_\_\_\_\_

PARTE CONVENUTA

▯▯▯

In data 17 febbraio 2015 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come  
da verbale di udienza del 18.9.2014



## CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'attore, premesso di aver sottoscritto in data 6.3.2001 il prodotto bancario denominato "4YOU", pubblicizzato e offerto dall'agenzia di Pisa, via \_\_\_\_\_, come piano di investimento della durata di 15 anni, lamenta di essersi reso conto soltanto molto dopo di avere in realtà sottoscritto un piano di finanziamento.

Esponendo in particolare le seguenti circostanze:

- 1) In data 14.1.2000 accendeva un conto corrente presso l'agenzia n. \_\_\_\_\_ di Pisa (Via \_\_\_\_\_) della Banca \_\_\_\_\_ per farvi confluire i modestissimi risparmi derivanti dall'attività che al tempo svolgeva occasionalmente di "PR" nelle discoteche.
- 2) Il 6.3.2001, in occasione di una sua visita presso l'agenzia n. 2 di Pisa dell'Istituto di Credito suindicato, l'allora suo direttore Dott. \_\_\_\_\_, gli suggerì di aderire ad un piano finanziario denominato "4YOU", rappresentando detto prodotto come "strumento di previdenza integrativa – come del resto pubblicizzato dalla stessa Banca – che alla scadenza gli avrebbe consentito il recupero dell'intero capitale ed un tasso di interesse superiore a quello dei titoli di Stato".
- 3) A causa della propria limitatissima disponibilità economica e dell'assoluta inesperienza in fatto di strumenti finanziari, chiese assicurazioni al Dott. ~~Adriano Lupetti~~ in merito alla sicurezza del prodotto propostogli, nonché alla possibilità di sciogliersi in ogni momento dal vincolo contrattuale ottenendo l'integrale restituzione delle somme (nel frattempo) versate, maggiorate di interessi.
- 4) persuaso dalle rassicurazioni (ripetute) del proponente in merito, di cui aveva piena fiducia, sottoscrisse il piano propostogli (n. 444017259/206772/X sul dossier titoli 5002-1993/0) costituito da un finanziamento di complessivi € 17.482,38, in parte destinati all'acquisto di titoli obbligazionari (Mediocredito Toscano) e per la restante parte di azioni internazionali (istituiti dalla Ducato Gestioni S.p.A.) per la durata di anni 15, da rimborsare in 178 rate mensili costanti dell'importo di € 154,94, dal 30.4.2001 al 31.1.2016, con la costituzione di pegno sui suddetti prodotti finanziari a garanzia del finanziamento.



- 5) Nell'occasione, il Dott. \_\_\_\_\_ omise ogni informazione sulle caratteristiche del prodotto finanziario di cui aveva sollecitato l'acquisto, sulla natura dell'operazione e sui rischi ad essa specificatamente connessi e non richiese all'attore alcuna informazione sulla sua situazione finanziaria al fine di valutare l'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla situazione patrimoniale, omettendo pure di consegnargli il prospetto informativo relativo all'offerta al pubblico di quote di fondi comuni di investimento mobiliare gestiti da Ducato Gestione S.p.A., come del resto degli altri allegati indicati nel piano de quo.
- 6) L'attore, attesa l'assoluta illegittimità ed illiceità del piano in questione, in data 3.2.2010 sospese i pagamenti delle rate e, al contempo, richiese, senza esito, alla Banca \_\_\_\_\_ la restituzione di quanto fino a quel momento versato pari a € 16.268,70, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Tanto premesso, assumeva l'attore che la Banca \_\_\_\_\_ avesse agito in violazione di una serie di norme imperative, tratte sia dalla normativa di settore che dal codice civile.

Evidenziava innanzitutto che il piano finanziario in questione non poteva assolutamente essere qualificato come "previdenziale", non consistendo affatto in un semplice accumulo di risparmio, bensì, essendo composto da più contratti (almeno quattro) tra di loro collegati da un vincolo funzionale, come contratto atipico, di natura mista, avente ad oggetto la erogazione da parte della banca di un finanziamento al cliente al tasso di interesse del 6.67%, da rimborsare in rate mensili per 15 anni, vincolato ed esclusivamente finalizzato all'acquisto di strumenti finanziari, obbligazioni vendute fuori mercato ed in contropartita diretta con la banca e quote di fondi comuni azionari istituiti e gestiti da società del gruppo del \_\_\_\_\_ con la contestuale costituzione di un pegno a garanzia, dato dagli strumenti stessi e con il mandato irrevocabile alla banca alla gestione di dette operazioni e di quanto altro strumentale su apposito conto.

Rilevava l'attore che di fatto tale piano era finalizzato ad una speculazione finanziaria dall'esito incerto per il cliente, e in ogni caso vantaggiosa per la banca.

Rilevava poi che la banca sarebbe stata tenuta, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, a comportarsi con "trasparenza", mentre il semplice esame del testo



contrattuale in questione evidenziava, al contrario, l'oscurità, la scarsa comprensibilità e la non chiarezza della disciplina pattizia.

Si doleva poi l'attore della assoluta mancanza di chiarezza, non essendo stato indicato nel contratto alcun profilo di rischio né tanto meno che la banca avesse fatto particolari accertamenti sulla sua propensione al rischio.

Lamentava poi l'attore l'assenza di adeguata informativa e di correttezza, avendo l'istituto presentato il piano come previdenziale, circostanza questa censurata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel provvedimento n. 1172 del 6.3.2003: fu lo stesso funzionario della banca a presentare il prodotto "4YOU" come previdenziale.

Eccepiva inoltre l'assenza di adeguatezza dell'operazione in quanto l'intermediario finanziario non era esonerato dall'obbligo di specificare le ragioni per cui l'operazione è inadeguata e invece il funzionario della banca non informato l'attore delle ragioni per cui il piano finanziario "4YOU" era per lui inadeguato (veniva richiamato al riguardo l'art. 29, comma 1 del Regolamento n. 11522/98, secondo il quale gli intermediari finanziari sono gravati dall'obbligo di astenersi dall'effettuare per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione).

Eccepiva poi l'assenza di idonea informativa sul conflitto di interessi: la banca avrebbe dovuto informare specificamente il cliente che questi stava per acquistare, tramite un finanziamento, dei titoli nei confronti dei quali lo stesso istituto vantava un interesse economico alla collocazione e si doleva che, nel contratto in esame l'evidenziazione grafica del conflitto di interessi mancasse del tutto (veniva richiamato l'art. 27 del Regolamento CONSOB n. 11522 del 1998 che dispone che nel caso in cui l'intermediario utilizzi dei formulari o moduli essi debbono recare "l'indicazione, graficamente evidenziata, che l'operazione è in conflitto di interessi")

Eccepiva inoltre la nullità o inefficacia del contratto (squilibrio contrattuale), richiamando al riguardo l'art. 1322 c.c. che consente alle parti e alla loro autonomia negoziale di dare vita anche a negozi atipici purché meritevoli di tutela e non quindi in contrasto con la legge, l'ordine pubblico e il buon costume; tali contratti non solo devono essere sorretti da causa concreta, ma anche di una propria conclamata funzione sociale ed evidenziava che nel caso in esame la causa del contratto bancario contestato si sostanziava da una parte nella erogazione di un finanziamento retribuito per l'acquisto di strumenti finanziari e



dall'altra nella acquisizione a scadenza di un capitale rivalutato con finalità previdenziali: nel caso di specie, al contrario, lo squilibrio contrattuale era evidente e va ben oltre i limiti della ordinaria alea. Infatti, rilevava l'attore da una parte il contratto era sicuramente vantaggioso per la banca in quanto la stessa percepiva gli interessi sul finanziamento, lucrava i compensi per la gestione del fondo, collocava discrezionalmente titoli che aveva negoziato o, addirittura, in regime di conflitto di interessi collocava titoli emessi da una società collegata da rapporto di gruppo e tutto senza assumersi il rischio di gestione del fondo dal momento che non consentiva al cliente di effettuare operazioni di passaggio di fondi, indispensabili in caso di turbolenze dei mercati. Dall'altra parte il cliente al massimo poteva sperare di acquisire il capitale versato dopo quindici anni (e anche di tale circostanza non vi era certezza, tenuto conto della natura dell'investimento obbligazionario, che come proposto non era esente da rischi), ma era sicuramente condannato alla perdita dell'investimento azionario che per conseguire effetti positivi postula tutta una serie di scelte di investimenti e disinvestimenti che gli venivano preclusi. Eccepiva l'inefficacia della clausola di recesso anticipato, in quanto vessatoria e non specificamente sottoscritta, evidenziando che la modalità di estinzione anticipata del finanziamento di cui all'art. 8 del contratto era sicuramente di difficile comprensione per un comune risparmiatore come il ricorrente, nascondendo, dietro termini tecnici, una penale implicita.

Eccepiva la nullità del contratto di intermediazione mobiliare, evidenziando che il contratto di intermediazione mobiliare che gli era stato fatto a suo tempo sottoscrivere, non gli era stato consegnato se non a seguito dell'instaurazione del procedimento ex art. 19 Dlgs 5/2003, non aveva i contenuti minimi di cui all'art. 30 del Regolamento CONSOB n 11522/98 e non era stato sottoscritto dall'intermediario.

Tanto premesso, l'attore formulava le seguenti conclusioni:

***"1. In via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o annullabilità del contratto "4 YOU" concluso tra il ricorrente ed il . . . ; per tutte le causali esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare tale Istituto di Credito a restituire allo stesso ricorrente la complessiva somma di € 16.268,70 versatale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal diritto al soddisfo.***





**2. In via subordinata**, dichiarare l'inefficacia della clausola penale di cui all'art. 8 del contratto "4 YOU" concluso tra il ricorrente ed il \_\_\_\_\_, per tutte le causali esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare tale Istituto di Credito a restituire allo stesso ricorrente la complessiva somma di € 16.268,70 versatale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal diritto al soddisfo.

**3. In via ulteriormente subordinata**, accertare e dichiarare la nullità del contratto-quadro concluso tra il ricorrente ed il \_\_\_\_\_, per tutte le causali esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare tale Istituto di Credito a restituire allo stesso ricorrente la complessiva somma di € 16.268,70 versatale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal diritto al soddisfo.

**4. In via ulteriormente subordinata**, accertare e dichiarare che l'operazione di sottoscrizione del contratto "4 YOU", conclusa tra il ricorrente ed il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, riveste i caratteri di "operazione non adeguata" ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 reg. Consob del 1 luglio 1998 e, conseguentemente, condannare tale Istituto di Credito a restituire allo stesso ricorrente la complessiva somma di € 16.268,70 versatale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal diritto al soddisfo.

**5. In via ulteriormente subordinata**, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della banca \_\_\_\_\_, per tutti i comportamenti posti in essere in tutte le fasi del rapporto – prenegoziali e negoziali inerenti al piano finanziario "4YOU" – e, per l'effetto, risolvere il contratto "4YOU" e/o il contratto-quadro e condannarla al risarcimento del danno patito dal ricorrente equivalente al capitale versatole € 16.268,70, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal diritto al soddisfo.

**6. In via ulteriormente subordinata**, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della banca \_\_\_\_\_, per le motivazioni di cui in narrativa, in particolare per l'omissione di informazioni doverose, di una condotta violativa del dovere di buona fede precontrattuale e dell'obbligo di diligenza specifica (artt. 1337 e 1375 c.c., artt. 21 e 23 comma 6 D.lgs. 58/1998, art. 28 comma 2 e art. 96 comma 2 n.3 del Consob 1 luglio 1998); per l'effetto, risolvere il contratto "4YOU" e/o il contratto-quadro e condannarla al risarcimento del danno patito dal ricorrente equivalente al capitale versatole € 16.268,70, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal diritto al soddisfo.



*7. In via ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare che, nella conclusione del contratto "4YOU", la banca : agito in posizione di conflitto di interessi e, pertanto, annullare gli stessi ex artt. 1394 e 1395 c.c. e, per l'effetto, condannare tale Istituto di Credito a restituire allo stesso ricorrente la complessiva somma di € 16.268,70 versatale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal diritto al soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese, IVA, 2% CAP, 12,5% rimborso spese generali sui diritti e gli onorari."*

In giudizio si costituiva ritualmente l'istituto bancario convenuto il quale contestava la fondatezza della domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.

-----  
Come più volte già ribadito dal Tribunale di Pisa in altri precedenti, rileva il Giudice che il contratto "4You" ha un contenuto complesso.

Ne costituisce infatti l'oggetto, in primo luogo, un finanziamento, da restituire ratealmente con un determinato tasso di interesse.

L'importo in questione, tuttavia, una volta erogato, viene utilizzato per l'acquisto di prodotti finanziari (azioni e fondi comuni).

Ora, l'attore assume che la banca abbia violato gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario, e che l'operazione conseguentemente sia inadeguata.

E' bene dunque richiamare il disposto di cui all'art. 29 reg. Consob 11522/1998: «(Operazioni non adeguate) 1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. 3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di



ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute».

Come si vede, la valutazione circa l'adeguatezza dev'essere operata dall'intermediario in primo luogo sulla base delle informazioni di cui all'art. 28 reg. cit., il quale al co. 1 così dispone: «(Informazioni tra gli intermediari e gli investitori) 1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore [...]».

Nel caso di specie, nel contratto in atti non risulta barrata la casella relativa al rifiuto di fornire informazioni da parte dell'investitore, né quella relativa alle informazioni eventualmente fornite, che infatti non sono indicate nell'apposito spazio: la banca ha dunque ignorato del tutto il disposto di cui all'art. 28.

Inoltre, dall'istruttoria espletata e in particolare dalla testimonianza del teste

padre dell'attore, che accompagnò lo stesso in sede di conclusione del contratto e della cui attendibilità non si può dubitare per il solo fatto dell'essere prossimo congiunto dell'attore, è emerso che il prodotto era stato presentato dal funzionario in banca come un piano di previdenza integrativa idoneo a consentire guadagni su base annua superiore ai titoli di Stato e che poteva essere revocato anche dopo uno o due anni riprendendo il capitale, precisando in particolare che non si trattava di un investimento a rischio, in quanto in ogni momento il cliente avrebbe potuto sciogliersi ottenendo la restituzione delle somme già corrisposte maggiorate di interessi con garanzia del capitale versato.

E' chiaro perciò che l'investimento in fondi comuni e titoli azionari non era assolutamente adeguato rispetto a quanto promesso, quantomeno con riguardo agli obiettivi di investimento ed alla propensione al rischio dell'attore, invero molto bassa.

L'inadeguatezza si apprezza vieppiù ove si tenga conto del fatto che la complessiva operazione avrebbe potuto rivelarsi vantaggiosa per il cliente solo se il rendimento dei titoli, al termine del piano di restituzione, avesse superato l'importo pagato dal Benacquista



a titolo di interessi sul capitale erogato a titolo di finanziamento: il notevole rischio insito in un simile meccanismo era dunque persino superiore a quello legato ad un normale investimento azionario, che già in quanto tale sarebbe stato distonico rispetto al profilo dell'investitore come sopra descritto.

Ma il contegno della banca convenuta non è censurabile solo sotto il profilo omissivo.

Dall'istruttoria orale, come detto, è infatti emerso che il funzionario di banca presentò il "4 YOU" sostanzialmente come un piano di accumulo a capitale garantito.

La banca, dunque, non solo non segnalò l'inadeguatezza dell'operazione, ma ne garantì l'adeguatezza, così contravvenendo alle regole di settore, ma, ancor prima, alle regole generali codicistiche in tema di buona fede.

Il contratto, essendo stato stipulato in palese violazione di norme imperative, dev'essere dichiarato nullo e la domanda attrice di restituzione della somma versata va dunque accolta. Trattandosi di debito di valore, la somma versata in esecuzione del contratto nullo deve essere rivalutata ad oggi e maggiorata degli interessi compensativi da calcolarsi sulla somma stessa rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Operati i necessari conteggi, l'importo oggi dovuto ammonta ad Euro 18.314,23.

Su tale somma, trasformandosi il debito di valore in debito di valuta con la liquidazione, sono dovuti anche gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da  
contro BANCA

ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) dichiara la nullità del contratto denominato "4you" stipulato tra le parti in data 6.3.2011 e per l'effetto, condanna la convenuta a restituire all'attore quanto dallo stesso versato in esecuzione dello stesso e quindi della somma di Euro 18.314,23 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
- 2) condanna a rifondere in favore di le spese processuali, che liquida in complessivi €.



7252,5 per compensi, €. 234,85 per spese oltre accessori sulle somme soggette  
come per legge.

Così deciso in Pisa il 17 febbraio 2015

IL GIUDICE  
*dott. Eleonora Polidori*

